



ALL 1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Sezione Tecnica

ORDINANZA N° 61 /2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

- VISTA** la Legge 13.05.1940 n° 690 – “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTA** la Legge 27.12.1973 n° 850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- VISTA** la Legge 28.01.1994 n° 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19.09.1994 n° 626 – “Attuazione delle direttive 89/931CEE, 89/654CEE, 89/655CEE, 90/269CEE, 9/270CEE, 90/394CEE e 90/679CEE;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10.03.98, in attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n° 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1999 n° 485”;
- VISTO** il “Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova” approvato con propria ordinanza n° 10 in data 15.02.1996;
- VISTA** la propria ordinanza n° 07/96 in data 19.01.1996 che ha approvato il “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova”;
- RITENUTO** necessario aggiornare, alla luce del mutato grado normativo, la disciplina dell’espletamento dei servizi integrativi antincendio nel porto di Genova, di cui al Capo III del citato “Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova” approvato con l’ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996;
- SENTITO** il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Autorità Portuale, dell’U.S.L. n° 3 “Genovese” – Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché delle Associazioni sindacali più rappresentative dell’utenza portuale;
- VISTI** gli Artt. 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli Artt. 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1 – Approvazione

E’ approvato l’unito “Regolamento per l’espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Genova”.

Articolo 2 – Entrata in vigore

Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Maggio 2001.

Articolo 3 - Abrogazione di norme

A decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il Capo III del "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova" approvato con propria ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996 (Artt. da 23 a 41 compresi) come ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

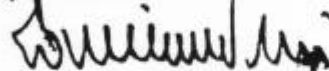
Articolo 4 - Norme Penali

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni (Euro 1032.91) a lire ~~dieci~~ ¹² milioni (Euro 5164.57).

Genova, 11 APR. 2001

(EURO 6194,48)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raimondo POLLASTRINI





Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

**Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo
antincendio nel porto di Genova**

Premessa

Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova, sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla Legge 13.5.1940 n°690.

Art. 1 GENERALITA'

- 1.1 L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto:
- a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa;
- 1.2 L'obbligatorietà del servizio è disposta nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima per quanto riguarda il punto 1.1.a) e dall'Autorità Portuale per quanto riguarda il punto 1.1.b).
- 1.3 Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:
- 1.3.1 Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850; le organizzazioni predette quando debitamente autorizzate, possono pertanto svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in **forma individuale**.
 - 1.3.2 Datori di lavoro (Imprese Portuali, Terminalisti o altro) che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 27/7/99 n. 272. In tale circostanza il servizio integrativo antincendio può essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed all'espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.

Art. 2 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate di cui all'art. 1.3.1 o dei datori di lavori di cui all'art. 1.3.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Genova con le qualifiche riportate nei

successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti sottoriportati. Il numero delle iscrizioni del personale socio o dipendente delle società autorizzate dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente.

2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 Legge 27.12.73 n°850

2.1.1. Iscrizione e requisiti

Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite le Società/Associazioni di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
- 2) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 40 alla data di presentazione della domanda;
- 3) essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente della Società di appartenenza;
- 4) avere ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- 5) ~~aver presentato domanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per essere iscritto fra il personale volontario discontinuo ed essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;~~
- 5/6) aver superato l'esame teorico pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova di cui al successivo art. 2.3;
- 6/7) aver prestato uno dei servizi appresso indicati:
 - a)- nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi anche se in servizio di leva;
 - b)- nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Marinai servizi di Macchina, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi).
 - c)- almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiera, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a 6 mesi per coloro che hanno effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi delle Convenzioni Internazionali STCW 78.
- 7/8) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238, punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto altresì conto delle circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

- 2.1.2 In alternativa ai servizi di cui al precedente paragrafo ⁶7, il richiedente dovrà avere svolto un corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno 3 mesi presso una delle Società autorizzate di cui sopra di cui al punto 1.3.1.
- Le Guardie ai Fuochi, dipendenti dalle suddette società, una volta iscritte nei Registri potranno prestare il proprio servizio a bordo delle navi o a terra. Coloro che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo ⁶7 delle lettere a), b), e c) del punto 2.1.1, in luogo della frequenza del corso di formazione di cui al periodo prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza.

ABROGATO
DA ORD.
266/2004

2.2 Personale dipendente da Imprese Portuali/Terminalisti.

2.2.1 Iscrizione e requisiti

Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro.

Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui al presente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite il proprio datore di lavoro ed:

- essere in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1), 3), 4), 5), 6), del punto 2.1.1;
- aver compiuto 18 anni e non aver raggiunto l'età massima per il collocamento in pensione prevista dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione;
- avere effettuato un corso specifico di formazione antincendio previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99 oppure aver prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7 del precedente punto 2.1.1.

Il personale di cui al presente punto viene iscritto in appositi registri con la qualifica di "Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal".

Le Guardie ai Fuochi in servizio presso i terminal sono alle dipendenze del **Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal** e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei.

Le guardie ai fuochi che hanno effettuato il corso di formazione antincendio previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo n° 272/99, oppure che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7 lettere a), b) e c) del precedente art. 2.1.1 o che hanno frequentato, in via transitoria, uno dei corsi elencati al successivo art. 6 del presente Regolamento, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Nella fase di prima applicazione del presente paragrafo, l'affiancamento potrà essere effettuato con personale già socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.1973 n° 850.

2.3 Commissione d'esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardia ai fuochi" è composta da:

- 1) Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, Presidente;
- 2) un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, membro;
- 3) Consulente Chimico di Porto designato dall'Associazione di categoria, membro;
- 4) un rappresentante dell'Autorità Portuale, membro;
- 5) un Ufficiale inferiore/Sottufficiale di porto, segretario, senza diritto di voto.

La Commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del Presidente.

2.4 Programmi d'esame

I programmi di esame professionale sono distinti tra:

- 1) Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Società autorizzate ad espletare i servizi integrativi antincendio per "conto terzi".

- 2) "Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Imprese Portuali/Terminalisti per l'espletamento dei servizi integrativi antincendio in conto proprio".

2.4.1 Programma d'esame n° 1

- un esame teorico che verterà su risposte scritte di un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle seguenti materie:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
 - d) sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
 - e) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - f) disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Genova, ivi compresi i vari metodi d'intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
 - g) controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
 - h) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
 - i) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
 - j) l'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda risultino già iscritti tra il personale ausiliario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere la prova d'esame di cui ai precedenti punti da a) ad e).

2.4.2 Programma d'esame n° 2

- un esame teorico che verterà su risposte scritte di un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle seguenti materie:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
 - d) sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
 - e) disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Genova, ivi compresi i vari metodi d'intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
 - f) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - g) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine;
 - h) l'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad

acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

Coloro che all'atto della presentazione dell'istanza risultino già iscritti tra il personale volontario e discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco, sono esentati dal sostenere la prova di esame vertente sugli argomenti da a) ad e).

2.5 Rilascio Tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società autorizzate o imprese portuali. In caso di perdita o di distruzione di detta tessera il Comandante del porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.

Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, il Comandante del porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente tessera viene annullata.

2.6 Cancellazione dai registri

La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
- d) per motivi disciplinari (art. 1255 codice della navigazione);
- e) per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge.

2.7 Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi.

Le Guardie ai Fuochi iscritte nel registro, hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla Società avente però le seguenti caratteristiche:

- a) mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
- b) sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallorosso;
- c) le calzature, di colore marrone, dovranno essere senza chiodi o con suole di gomma

Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:

- a) una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta
- b) una maschera facciale con diversi filtri specifici e combinati;
- c) guanti di protezione;
- d) una lampada elettrica di sicurezza;
- e) un apparecchio ricetrasmittente portatile, del tipo antideflagrante per il personale di servizio al Porto Petroli sulle navi cisterna, operanti sui canali VHF internazionali 10, 12, 14 e 16;
- f) una capottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore.

Nota: tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere del tipo "antistatico".

Art. 3 - SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI CON USO DI FIAMMA

Fermo restando che il servizio integrativo antincendio a bordo è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.1973 n. 850 e fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato e idoneo e previa presentazione alla Capitaneria di Porto dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato dalle Società Autorizzate di cui sopra nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad una analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Consulente Chimico del Porto nel "Certificato di non pericolosità).

Art. 4 - DOVERI

- 4.1 Tutte le "Guardie ai fuochi" siano esse dipendenti da Società autorizzate o Imprese Portuali/Terminalisti devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.
- 4.2 Le società autorizzate ex art.20 L.27.12.73 n°850 devono poter disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata situata all'interno del porto o nelle immediate adiacenze. La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 10,12,14,16.
- 4.3 Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio e esibito all'Autorità Marittima.
- 4.4 Imprese Portuali/Terminalisti operanti per conto proprio.
 - a) Il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del **Responsabile delle Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Terminal** ai sensi del precedente art. 2.2.1 deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica diretta esterna e di un apparato radio RTF/VHF dotato dei canali internazionali 10, 12, 14 e 16
 - b) dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale verrà annotato l'orario e l'avvicendamento nominativo delle Guardie ai Fuochi, nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché note sull'esito del servizio con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro.
 - c) Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio ed esibito all'Autorità Marittima ad ogni richiesta. Nel servizio di vigilanza antincendio non può essere impiegato altro personale dipendente dell'Impresa/Terminal che non sia iscritto come "Guardia ai fuochi" in servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal.
 - d) nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, potrà effettuare il servizio impiegando esclusivamente personale delle Società autorizzate di cui al comma precedente. L'Impresa/Terminal dovrà ugualmente ricorrere all'utilizzo delle Società autorizzate, nel

- caso in cui le proprie "Guardie ai Fuochi per il servizio di vigilanza antincendio nei terminal" non siano disponibili anche solo temporaneamente; è vietato l'utilizzo di "Guardie ai Fuochi" dipendenti da altro Terminal.

Art. 5 – PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

5.1 – Società autorizzate ex art.20 Legge n° 850/73

I responsabili delle Società Autorizzate dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

- le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle "Guardie ai Fuochi";
- le modalità di svolgimento del servizio. (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
- comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere.

Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnato alla Capitaneria di Porto.

5.2 – Terminalisti/Imprese

Le Imprese portuali/Terminalisti redigono il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli artt. 4 e 12 del decreto Legislativo n°626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui la precedente para 5.1. Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

Qualora all'interno del terminal il servizio integrativo antincendio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente para 5.1, le Imprese portuali/Terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle Guardie ai Fuochi dipendenti dalle suddette società una adeguata informazione e formazione sul suddetto piano.

Art. 6 – NORME TRANSITORIE

Nelle more di istituzione dei corsi di formazione di cui all'art. 2.2.1, previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99, saranno ritenuti titoli equivalenti i corsi di sicurezza antincendio previsti dagli articoli 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998, in attuazione del disposto del Decreto legislativo 626/94, limitatamente a quelli per attività definite ad alto rischio (con rilascio di attestato da parte di apposita commissione d'esame VV.FF per quanto riguarda la sicurezza antincendio), nonché quello antincendio di base previsto dalla Convenzione Internazionale STCW 78.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica

ORDINANZA N° 266 /2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova.

- VISTO** il DPR 2 novembre 2000 n.362 - "Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- ESAMINATO** in particolare l'articolo 8 punto c) del suddetto Regolamento che inibisce l'iscrizione tra il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di coloro che prestano servizio presso società ed imprese che operano nel campo della prevenzione e dell'estinzione degli incendi;
- VISTO** il foglio n. 11307 in data 14 settembre 2001 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova che ha confermato l'applicabilità del disposto di cui sopra, anche al personale dipendente delle società autorizzate ad espletare il servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova;
- VISTA** la propria ordinanza n. 61/2001 in data 11 aprile 2001, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova";
- RITENUTO** pertanto, necessario modificare l'articolo 2.1 del citato regolamento, che stabilisce i requisiti richiesti per il personale addetto al servizio integrativo antincendio;
- VISTO** l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima),

ORDINA

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza immediata il punto 5) del para 2.1.1 - Iscrizione e requisiti - del "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova", approvato con l'ordinanza n. 61/2001 in data 11 aprile 2001 della Capitaneria di Porto di Genova, è abrogato.

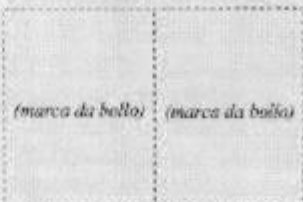
Inoltre agli articoli 2.1 e 2.2 del Regolamento sopra citato, vengono apportate le seguenti correzioni:

- Art. 2.1.1
 - depennare i seguenti numeri dei paragrafi 6), 7) e 8) e sostituirli rispettivamente con i numeri 5), 6) e 7).
- Art. 2.1.2
 - 1^ e 6^ riga: depennare il numero 7) e sostituirlo con il numero 6).
- Art. 2.2.1
 - 8^ riga: cancellare il numero 6);
 - 14^ e 22^ riga: depennare il numero 7) e sostituirlo con il numero 6).

20 SET. 2001

Genova, _____

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raimondo POLLASTRINI



ALLEGATO 2

Si invia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il parere di cui all'art. 46 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272. (solo per lavori di tipo "B" e "C").
Genova, _____

**ALLA CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
GENOVA**

Il sottoscritto _____
titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale -capo commessa- _____

Oppure
Comandante della nave,
chiede a codesto Ufficio il nulla osta per eseguire a bordo dell'unità _____
bandiera _____
ormeggiata a _____
i seguenti lavori con uso di fiamma:

- tipo A) - lavori in ambienti esterni (A1) ed interni (A2) interessanti:
- † A1: le sovrastrutture di coperta quali scalelle per l'accesso ai ponti, salpaucore, alberatura, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo.
 - † A2: locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti di garages e di stive aperte, vuote e pulite.

- Tipo B) - lavori in ambienti interni interessanti:
- † B1: locali apparato motore, timoneria, caldaie e apparati vari;
 - † B2: locali pompe.

- Tipo C) - lavori in ambienti interni, angusti e/o pericolosi:
- † C1: gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra;
 - † C2: cisterne del carico.

nei locali individuati come risulta dal certificato redatto dal chimico di porto sig. _____
in data _____ ed evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di sfuggita per la prevista durata di giorni _____;

- Il sottoscritto dichiara quanto segue:
- a) carico esistente a bordo (natura e quantità) _____;
 - b) carico precedente (natura e quantità) _____;
 - c) carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo: (natura e quantità) _____;
 - d) di essere a conoscenza delle norme contenute nel

**TO THE HARBOUR OFFICE
TECHNICAL DEPARTMENT
GENOVA**

I the undersigned _____
Owner of the ship maintenance, repairing and conversion company - head of the work order- _____

Or
Master of the ship,
asks for the authorisation to the aforesaid Office, in order to carry out aboard on this ship _____
flag _____
moored at _____
the following hot works:

- type A) - external (A1) and internal (A2) spaces' works concerning:
- † A1: the deck superstructures such as deck ladders, windlasses, masting, lifeboats supporting structures, fairleads, zinc plating substitution.
 - † A2: accomodations and crew/officers' quarters where there aren't potentially dangerous substances, cabins, messes, dining rooms, refreshment rooms, car decks, and other empty and cleaned garages and open holds jutting out structures.

- type B) - internal spaces' works concerning:
- † B1: engine rooms, steering compartments, boiler rooms and different devices;
 - † B2: pump rooms

- type C) - works inside internal, narrow and/or dangerous places:
- † C1: peaks, double bottoms, cofferdams, ballast tanks;
 - † C2: cargo tanks.

into the rooms listed in the "marine chemist certificate" given by the harbour's consulting chemist _____ dated _____
and showed in the annexed planimetry where positions of hot works and escape routes are defined for the foreseen term of _____ days;

- I, the undersigned, make the following statements:
- a) cargo positioned aboard (type and quantity) _____;
 - b) previous cargo (type and quantity) _____;
 - c) inflammable, explosive or anyhow dangerous cargoes positioned aboard (type and quantity) _____;
 - d) I declare to know in details the rules contained in

ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità, dotato di apposita attrezzatura d'estinzione incendi, presterà assistenza;

- i lavori effettuati in locali chiusi e angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
- dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo, nominato ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272;
- le bombole di gas verranno adeguatamente fissate per evitarne la caduta accidentale;
- per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite, sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
- le masse necessarie per la saldatura elettrica saranno posizionate in modo da evitare ogni possibile scintillio o riscaldamento delle zone di contatto;
- le tubazioni flessibili dei gas, i cavi di alimentazione elettrica e le utenze varie saranno posizionate in modo da evitare ogni loro possibile danneggiamento.

Genova, _____

**IL TITOLARE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE NAVALE
- CAPO COMMESSA -**

Oppure

IL COMANDANTE DELLA NAVE

La Ditta _____

incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, dichiara che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel decreto legislativo sopracitato e di tutte le altre in materia di sicurezza e che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.-

Genova, _____

per la DITTA (1)

(1) indicare chiaramente la qualifica di chi sottoscrive la dichiarazione -

assist the workers with proper fire-fighting equipment;

- hot works carried out in enclosed or strait rooms will always be assisted from the outside;
- the beginning and the end of works must be communicated to the technical responsible, designated in conformity with item 38 of legislative decree 27 July 1999 number 272;
- the gas cylinder will be firmly fixed in order to avoid fortuitous fall;
- lining or heat insulator will be previously removed in case of works that will be carried out on insulating or covered parts;
- the earth necessary for electric welding will be positioned in such a way as to avoid every sparkling or heating of contact face;
- flexible tubes containing gas, electric cables or similar will be positioned in order to avoid every own possible damage.

Genoa, _____

**THE OWNER OF THE SHIP MAINTENANCE,
REPAIRING AND CONVERSION COMPANY
- HEAD OF WORK ORDER -**

Or

THE MASTER

The Firm _____

entrusted with the works on the above-mentioned ship, declares that all the staff that will be on board in order to carry out the works knows the rules of the above mentioned legislative decree and all other safety rules concerned and that all the necessary will be taken in order to avoid any accident.-

Genoa, _____

for the COMPANY'S account (1)

(1) please state precisely the qualification of this declaration's subscriber.-

ALLEGATO 3

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO

(estr. delle norme contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° DEM 3/SP del 10.12.99)

Compiti dei Consulenti Chimici di Porto

I Consulenti Chimici di porto hanno il compito di:

- 1) accertare le condizioni di pericolosità delle navi per quanto si riferisce alla presenza di vapori o gas esplosivi, infiammabili, velenosi, corrosivi o comunque nocivi e pericolosi;
- 2) accertare le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi e nei depositi e/o casse combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- 3) accertare le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino;
- 4) accertare che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità. I suddetti accertamenti devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi tecnici congiuntamente ai procedimenti chimici possibili;
- 5) rilasciare, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- 6) seguire l'esecuzione dei lavori di riparazione con o senza l'uso di fiamma o fonti termiche, che vengono eseguiti a bordo di navi cisterne, a richiesta delle navi stesse o quando lo richiedono ragioni di sicurezza a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima;
- 7) esprimere parere, su richiesta dell'autorità competente, per tutto ciò che concerne:
 - la sicurezza della nave e del porto;
 - l'imbarco/sbarco, la movimentazione, la sosta ed il transito delle merci pericolose nell'ambito portuale, effettuando le verifiche e rilasciando le certificazioni previste dall'apposita normativa;
 - le situazioni ed i casi previsti dalla normativa nazionale, comunitaria e internazionale;
- 8) compiere gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio o altri motivi inerenti la sicurezza della nave;
- 9) compiere gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
- 10) compiere gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;
- 11) compiere gli accertamenti per la caricazione/scaricazione di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C.Code;
- 12) compiere gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II della MARPOL 73/78;

L'opera prestata dal Consulente Chimico del porto nell'interesse dello Stato e/o in ausilio alla Capitaneria di Porto è da considerarsi a titolo gratuito.

Iscrizione nel registro dei consulenti chimici di porto

Per poter essere iscritti nel registro dei consulenti chimici di porto, tenuto ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione dall'Autorità Portuale di Genova, oltre a possedere i requisiti stabiliti da quest'ultima ed indicati nella domanda ad essa rivolta, occorre superare una prova di carattere teorico vertente sulle seguenti materie:

- a. conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni delle navi;
- b. normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
- c. normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali ed internazionali per la loro classificazione;
- d. normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
- e. tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido che allo stato di gas, refrigerati o sotto pressione;
- f. metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
- g. tecnologia per l'inertizzazione delle cisterne e la produzione ed impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico-pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- h. tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude-oil o con altri solventi in condizione di "inerting", metodologie di controllo e criteri teorico-pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- i. tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confinamento, contenimento ed abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
- j. metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice è composta da:

- 1).- Capo del circondario Marittimo o ufficiale superiore da questi delegato, in qualità di presidente;
- 2).- due consulenti chimici di porto, designati dall'Associazione Nazionale Chimici di porto, in qualità di membri;
- 3).- un rappresentante dell'Autorità Portuale di Genova, in qualità di membro;
- 4).- un ufficiale inferiore o sottufficiale della Capitaneria di Porto di Genova, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

L'esame si intende superato qualora il tirocinante sia valutato positivamente dalla maggioranza dei membri con diritto di voto.

In caso di equivalenza tra giudizi favorevoli e negativi, prevale l'opinione espressa dal Presidente della Commissione.

Quest'ultimo, all'atto del superamento della prova, rilascia all'esaminato un attestato costituente titolo per l'iscrizione nel registro dei consulenti chimici del porto.

Rapporti con l'Autorità Portuale di Genova

1. L'Autorità Portuale di Genova, prima di determinare il numero degli iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, dovrà valutare il parere reso dalla Capitaneria di Porto, dal comitato utenti del porto e dall'Associazione Nazionale consulenti chimici di porto. La medesima procedura dovrà essere istruita qualora si intenda ampliare o diminuire l'organico dei consulenti chimici del porto, in relazione alle modificate esigenze operative dello scalo determinabili dalla tipologia e dalla quantità di traffico ovvero dall'aumento/calò dell'attività cantieristica.
2. L'Autorità Portuale di Genova comunica alla Capitaneria di Porto l'elenco degli iscritti e i relativi aggiornamenti.

Obblighi dei consulenti chimici di porto

I consulenti chimici di porto devono:

- assicurare, con opportuni turni di servizio, la propria reperibilità in qualsiasi momento di almeno uno degli iscritti, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
- svolgere, nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dalla autorità competente.

Sanzioni disciplinari

Il Capo del Circondario, nel caso di violazione da parte di un consulente chimico del porto delle disposizioni di cui all'articolo 1251 comma 1 punti 2) e 3) del codice della navigazione, procede ai sensi dell'articolo 1255, acquisendo preventivamente il parere dell'Autorità Portuale e dell'ordine professionale, ai quali verrà data comunicazione delle misure adottate.

CERTIFICATI

Definizioni attestanti lo stato di sicurezza

Nel redigere il certificato di non pericolosità per determinati spazi ispezionati, devono essere usate le seguenti definizioni:

- "locale": con tale termine si indicano genericamente tutti gli spazi delimitati da paratie stagne, ponti, copertini o da involucri di qualsiasi forma, indipendentemente dalle loro dimensioni o uso;
- "locale chiuso": con tale termine si indica ogni locale normalmente non accessibile, ermeticamente chiuso, adibito a contenimento di liquidi o destinato a rimanere come spazio vuoto;
- "locale aperto": con tale termine si intende ogni locale normalmente accessibile, adibito ad attività operative;
- "locale libero da gas infiammabili o comunque non pericolosi": si considera tale un locale che si trovi nelle seguenti condizioni:
 1. la concentrazione di vapori o gas infiammabili non superi il valore minimo rilevabile mediante un esplosimetro M.S.A.Mod.2E o altri strumenti aventi caratteristiche analoghe;
 2. la concentrazione di gas o vapori tossici non superi il valore massimo tollerabile (M.A.C.) secondo l'American Council of Government and Industrial Hygienists;
 3. non siano presenti sedimenti o residui capaci di produrre gas pericolosi, alle normali condizioni atmosferiche;
 4. la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera ambiente sia normale (20,8% in volume e comunque non inferiore al 19,5%);
- "locale non pericoloso per le persone": si considera tale un locale che si trovi nelle condizioni descritte al punto precedente e che, a seguito di ulteriore specifico accertamento da parte del consulente chimico di porto, sia stato giudicato in condizioni di sicurezza per l'incolumità e la salute delle persone;
- "locale non pericoloso per la fiamma": si considera tale un locale che, oltre a trovarsi nelle condizioni previste per i "locali non pericolosi per le persone", non contenga sedimenti o residui capaci di provocare incendi;
- "locale pericoloso": è definito tale un locale che non si trovi nelle condizioni sopra citate; Devono considerarsi "pericolosi", fino ad uno specifico controllo che ne accerti la "non pericolosità".

1. i locali che abbiano contenuto olii minerali e i loro derivati, prodotti chimici, petrolchimici o comunque pericolosi;
2. i locali ad essi adiacenti ed in genere tutti i locali chiusi o non ispezionabili, a qualsiasi uso destinati;
 - "locale inertizzato": si considera tale un locale nel quale:
 1. sia stato immesso un gas inerte (anidride carbonica, azoto o altro gas non infiammabile) e la percentuale di ossigeno residuo nell'atmosfera non sia superiore al 5% in volume;
 2. sia stata immessa acqua e l'eventuale spazio atmosferico sovrastante il livello del liquido si trovi in condizione di non pericolosità per le persone e per la fiamma;
 - "lavori meccanici": si intendono tali quelli che non comportino l'uso di fonti termiche e non produca calore o scintille;
 - "lavori con uso di fiamma": si intendono tali quelli che comportino:
 - l'uso del cannello ossiacetilenico;
 - la saldatura elettrica;
 - l'uso di fonti termiche;
 - la produzione di calore o scintille.

Contenuto dei Certificati

1. "Certificato di non pericolosità/gas free"

Tale certificato deve contenere:

- l'indicazione e la sottoscrizione del consulente chimico di porto che lo rilascia;
 - la data, l'ora e la scadenza dello stesso;
 - il nome, la nazionalità, il tonnellaggio e l'ultimo carico trasportato dalla nave richiedente;
 - l'indicazione dell'armatore/agente;
 - l'indicazione dei locali controllati e la loro condizione;
 - le prescrizioni e le condizioni ritenute necessarie per mantenere gli spazi della nave in condizioni di sicurezza, oltre alle precauzioni da adottarsi per eliminare i pericoli derivanti dallo svolgimento a bordo di lavori o dai residui del carico;
 - la sottoscrizione, per conoscenza, del comandante della nave e/o del cantiere che svolge lavori a bordo;
 - il visto della Capitaneria di Porto di Genova;
- #### **2. "Certificato di inertizzazione per il C.O.W."**

Tale certificato deve contenere:

- l'indicazione e la sottoscrizione del consulente chimico di porto che lo rilascia;
- la data, l'ora e la scadenza dello stesso;
- il nome, la nazionalità, il tonnellaggio dalla nave richiedente;
- l'indicazione dell'armatore/agente;
- la certificazione del chimico di porto inerente l'esecuzione dei seguenti controlli:
 - contenuto di ossigeno nelle cisterne del carico, determinato per mezzo di analizzatore portatile;
 - contenuto di ossigeno nella linea principale del gas inerte (determinato per mezzo di analizzatore di ossigeno, rilevato sull'analizzatore principale di ossigeno di bordo, rilevato sul ripetitore-registratore di ossigeno);
 - pressione del gas inerte sulla linea principale e nelle cisterne inertizzate, in millimetri di H₂O (controllata con manometro tarato dal Servizio chimico di porto, rilevata su altri manometri di bordo);
 - misuratori portatili di O₂ di bordo (numero presente e funzionanti);
- le differenze riscontrate tra gli strumenti di bordo e quelli in dotazione al chimico di porto;
- le osservazioni e le prescrizioni impartite dal chimico di porto;
- la dichiarazione dello stesso circa la conformità della nave alle condizioni di inertizzazione imposte dalle vigenti normative per effettuare il C.O.W.

Per quanto concerne gli altri certificati rilasciati dal consulente chimico di porto, l'Autorità Marittima accetterà la modulistica predisposta a livello centrale dall'Associazione Nazionale di categoria.

Obbligo di munirsi del Certificato del Consulente Chimico di Porto e condizioni per la conservazione della sua validità

L'obbligo di promuovere gli accertamenti del Consulente Chimico di porto incombe alla ditta incaricata dei lavori di riparazione o manutenzione.

La stessa ditta è tenuta a custodire il relativo certificato che, munito del visto dell'Autorità Marittima, è rilasciato in triplice originale. Copia di detto certificato deve essere consegnata al Comandante della nave.

Per tutta la durata dei lavori autorizzati sulla nave devono essere mantenute le condizioni di sicurezza, con piena e scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e modalità indicate dal Consulente Chimico.

Condizioni di non pericolosità da ottenere mediante degassificazione o bonifica completa

- a. In tutte le tubolature del carico deve essere immesso vapore d'acqua e poi asportato per ventilazione. Tutte le pompe e le condotte del carico, nonché i tubi di sfogo devono essere ventilati con vapori d'acqua o aria.
- b. I compartimenti devono essere puliti in modo che il contenuto in volume della atmosfera di vapori o gas infiammabili in tutti i locali del carico o negli altri spazi soggetti ad accumulazione di vapori o gas infiammabili, ad eccezione delle casse di nafta contenenti olio combustibile, deve essere nei limiti ammissibili di concentrazione.
- c. I residui in tutti i componenti del carico e degli altri spazi, ad eccezione delle casse nafta contenenti olio combustibile, devono essere stati completamente asportati, e, comunque non devono emanare vapori infiammabili.
- d. l'esistenza delle suddette condizioni deve essere accertata dal Consulente Chimico del Porto, anche sulla base delle dichiarazioni del Comandante della nave.

Condizioni di non pericolosità da ottenere con degassificazione e inertizzazione o con completa inertizzazione.

- a. La procedura e il tipo di inertizzazione devono essere stabiliti dalla Capitaneria di Porto, sentiti il Comando Provinciale dei VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto. Tranne nel caso di inertizzazione con acqua, il consulente è tenuto ad assistere e sovrintendere alle operazioni di inertizzazione, dal momento in cui il mezzo inertizzante è portato a bordo fino a che le riparazioni di inertizzazione siano terminate. Durante le predette operazioni è ammesso l'accesso a bordo solo alle persone estranee all'equipaggio strettamente necessarie alle riparazioni.
- b. Tutte le tubolature del carico, ad eccezione di quelle che si trovano negli spazi inertizzati, devono essere trattate con vapore d'acqua e poi ventilate con aria; tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo, tranne quelle degli spazi inertizzati devono essere puliti con forti getti d'acqua o ventilati con vapori d'acqua o aria, ovvero inertizzate.
- c. Tutti gli spazi da inertizzare devono essere integri in maniera da non consentire fughe del mezzo inertizzante. Tutte le valvole, boccaporti o altre aperture interessanti gli spazi da inertizzare, esclusi quelli che regolano l'immissione del mezzo inertizzante, devono essere tenuti chiusi e sigillati.
- d. I compartimenti, locali o spazi nei quali si devono eseguire lavori interni devono essere degassificati a norma dell'art. 37; tutti gli altri spazi ad eccezione delle casse di nafta contenenti olio combustibile devono essere inertizzate, secondo le prescrizioni indicate dallo stesso articolo.

- e. I compartimenti, locali o spazi interessati da lavori di riparazione o modifica esterna su ponti o fasciame possono essere inertizzati a mezzo di gas invece di essere degassificati secondo le norme del paragrafo precedente; tutti gli spazi ad eccezione delle casse nafta contenenti olio combustibile, devono essere inertizzati secondo la procedura indicata dall' art.37.
- f. La rispondenza delle suddette condizioni e/o di quelle eventualmente prescritte dal Comando Provinciale dei VV.FF. e del Consulente Chimico del Porto, deve essere attestata dal certificato.

Condizioni di non pericolosità da realizzare mediante completa degassificazione e bonifica di alcuni compartimenti e chiudendo con sigilli gli altri compartimenti

Salvo quanto potrà prescrivere l' Autorità Marittima, sentito il parere del Comando Provinciale dei VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. Tutte le tubolature del carico, riguardanti gli spazi interessati devono essere trattate con vapore d' acqua e poi ventilate; tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo degli spazi interessati devono essere trattati con acqua e poi ventilati con vapore d' acqua o aria, tutte le valvole riguardanti gli altri compartimenti devono essere chiuse e bloccate. Tutte le pompe e condotte del carico devono essere pulite con acqua e ventilate con aria e vapore di acqua, le valvole devono essere chiuse e sigillate. Le prescrizioni per i prodotti chimici di cui al presente Regolamento devono essere scrupolosamente osservate.
- b. I compartimenti o spazi nei quali si devono eseguire i lavori interni di riparazione o modifiche e tutti i compartimenti stagni devono essere degassificati e bonificati secondo le prescrizioni dell' art. 35; tutti gli altri compartimenti devono essere chiusi e sigillati.
- c. La risposta di tali condizioni e/o di quelle che saranno prescritte, dal Comando Provinciale dei VV.FF. e dal Consulente Chimico del Porto, devono essere attestate nel Certificato.

Condizione di non pericolosità da realizzare mediante degassificazione inertizzazione o mediante inertizzazione completa di alcuni compartimenti, chiudendo e sigillando gli altri compartimenti

Salvo particolari disposizioni dell' Autorità Marittima, sentito il Comando Provinciale dei VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a. Tutte le tubolature del carico riguardanti gli spazi interessati, tranne quelle riguardante gli spazi inertizzati, devono essere trattate con vapore d' acqua e poi ventilate, tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo degli spazi interessati, eccetto quelli riguardanti gli spazi inertizzati, devono essere trattati con acqua e poi ventilati con vapore d' acqua o aria, tutte le valvole riguardanti gli altri compartimenti devono essere chiuse e bloccate. Tutte le pompe e condotte del carico devono essere state trattate e pulite con forti getti d' acqua e ventilate con aria o vapore d' acqua ovvero inertizzate; le valvole devono essere tenute chiuse o/e sigillate.
- b. I compartimenti o spazi nei quali bisogna eseguire lavori interni di riparazione o trasformazione devono essere degassificati secondo l' art. 37, mentre tutti i compartimenti attigui (ivi compresi quelli diagonalmente adiacenti), devono essere inertizzati seguendo le prescrizioni di cui alla lettera a); tutti gli altri compartimenti devono essere chiusi e sigillati.
- c. I compartimenti o spazi interessati da lavori esterni di riparazione o trasformazione di ponti o fasciame possono essere degassificati secondo quanto prescritto dal paragrafo precedente; tutti i compartimenti attigui (ivi compresi quelli diagonalmente adiacenti) devono essere inertizzati attuando le prescrizioni indicate applicabili al caso; tutti gli altri spazi devono essere chiusi e sigillati.
- d. La rispondenza di tali condizioni e/o di quelle prescritte dal Comando dei VV.FF. e dal Consulente Chimico del Porto, devono essere annotate sul Certificato.